

EDITORIALI

Proteggere il patrimonio (nostro e dei clienti) è un'esigenza imprescindibile

di Giovanni Valcarenghi, Sergio Pellegrino

Oggi inizia la **3a giornata** del **Master Breve**, dedicata al tema dell'utilizzo del **trust** nella **protezione del patrimonio**.

Eravamo indecisi sull'argomento sul quale incentrare il **nostro editoriale**, considerato che, anche questa settimana, l'**Agenzia delle entrate** ed il **Governo** ci hanno dato degli **spunti ineguagliabili**: la vicenda della comunicazione dei beni ai soci e dei finanziamenti, il pasticcio degli acconti, l'IMU ... insomma, soltanto l'imbarazzo della scelta.

Per questa volta però vogliamo concentrarci sulle cose "serie" e quindi il tema che abbiamo scelto è proprio quello della **protezione del patrimonio**.

Il momento è davvero molto delicato e le **insidie** per i soggetti che svolgono un'attività economica – che siano **imprenditori, amministratori o professionisti** poco importa – sono sempre maggiori.

Ecco che allora un'**adeguata protezione del patrimonio** diventa davvero un'**esigenza imprescindibile**, innanzitutto per noi stessi, prima ancora che per i nostri clienti.

Diverse sono le possibilità in questo senso – dal **fondo patrimoniale** all'**intestazione fiduciaria**, dalle **polizze vita** ai **vincoli di destinazione** –, ma lo strumento che a noi pare in generale più funzionale ad assicurare un'adeguata protezione del patrimonio è sicuramente il **trust**.

Siamo di fronte ad un **istituto non disciplinato direttamente** nell'ambito del **diritto civile italiano** - nonostante la legge comunitaria 2010 avesse delegato il Governo ad introdurlo nel nostro ordinamento - ma che trova comunque **piena legittimazione** nella sua applicazione per effetto del recepimento della Convenzione dell'Aja del 1985.

Nell'ambito della **normativa tributaria**, invece, la Finanziaria 2007 ha inserito il **trust** fra i **soggetti Ires** disciplinati dall'**art. 73 del Tuir**; si sono poi susseguite numerose interpretazioni da parte dell'Agenzia delle entrate sulla tassazione del **trust** e dei beneficiari dello stesso.

Negli ultimi anni l'istituto ha conosciuto un **sempre più crescente successo**, legato al fatto che

il *trust* rappresenta uno strumento **particolarmente flessibile per segregare e gestire in maniera efficiente il patrimonio**, consentendo di attribuirlo successivamente a coloro che vengono individuati come beneficiari sulla base di quelli che sono le loro attitudini e aspirazioni.

E' poi uno strumento efficiente dal punto di vista della **pianificazione del passaggio generazionale**, così come si può prestare alla tutela di **soggetti deboli o di interessi meritevoli**: insomma, i **possibili utilizzi sono molteplici** e per questo il *trust* passi deve essere costruito "su misura" per soddisfare le esigenze di disponenti e beneficiari.

Vi è poi l'**aspetto fiscale**, in alcune fattispecie davvero interessante: pensiamo, ad esempio, alla disposizione in *trust* di una **partecipazione** ed al fatto che le **distribuzioni di dividendi** saranno tassate in **modo modesto**.

Quale che sia lo strumento di protezione del patrimonio prescelto, l'intervento deve essere però **preventivo**, ossia posto in essere in un momento in cui non vi sono "nubi" all'orizzonte e la situazione è (ancora) tranquilla.

Non vanno infatti trascurate le "minacce" che possono insidiare la tenuta dello strumento di protezione (e mettere nei guai cliente e consulente): ci si riferisce, in particolare, all'**azione revocatoria** e al **reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte**.

L'**azione revocatoria** consente al **credитore** di rendere **inefficaci nei suoi confronti** gli atti di disposizione del patrimonio compiuti dal debitore con i quali questi ha ridotto la garanzia rappresentata dal proprio patrimonio.

Se poi creditore è il **Fisco**, il **D.Lgs. 74/2000** prevede il **reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte** che, peraltro, può colpire anche il professionista che ha supportato il cliente nell'operazione che ha danneggiato l'Amministrazione finanziaria.

Il reato in esame è un **reato di pericolo** e l'Agenzia delle Entrate può "intervenire" anche se con l'atto dispositivo il debitore ha reso semplicemente più difficile il recupero dei crediti da parte della stessa.

Tutti gli strumenti di protezione dunque, nessuno escluso, per garantire una **reale segregazione patrimoniale** devono essere implementati in un momento di "serenità". Quando i problemi si sono già manifestati, invece, la **scelta più saggia** per tutti è quella di "astenersi" da atti che potrebbero soltanto peggiorare la situazione.